

LETTERA CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 7 DICEMBRE 1987

STRUTTURE IN LEGNO - CONTROSOFFITTI

Al riguardo, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, sentito il Centro Studi ed Esperienze Antincendi, si fa presente che i predetti controsoffitti, purché classificati per conferire alle strutture in acciaio una resistenza al fuoco uguale o superiore a 45', non consentono il passaggio dalla potenza termica specifica sufficiente a provocare la carbonizzazione del legno e pertanto possono essere utilizzati a protezione delle strutture lignee nei casi in cui le medesime non presentino la necessaria resistenza al fuoco.

Pertanto, ove il calcolo effettuato secondo le indicazioni del [D.M. 8 marzo 1985 - All. A](#) punto 6.1 -, e del D.M. 6 marzo 1986, evidenzi l'insufficienza della resistenza al fuoco delle strutture in legno rispetto alla classe del compartimento, è consentito l'impiego dei citati controsoffitti: in tal caso la resistenza al fuoco delle predette strutture sarà incrementata di un numero di minuti corrispondenti ai risultati delle prove riportati nel relativo certificato.

Esempio: nel caso in cui dal calcolo risulti necessaria una resistenza al fuoco di 88' e la struttura in legno presenti una resistenza al fuoco di 56', si può applicare un controsoffitto provato per conferire alla struttura in acciaio una resistenza al fuoco di 45' (è la minima consentita); la resistenza al fuoco dell'elemento protetto diventa quindi 101'.

Le suddette indicazioni, valesse sia ai fini del nulla osta provvisorio che del certificato di prevenzione incendi, si basano sul presupposto che siano escluse ipotesi d'incendio nella zona compresa tra il controsoffitto e la struttura in legno da proteggere; in tale zona pertanto devono essere presi i provvedimenti necessari ad eliminare le cause d'incendio.